

UFFICIO STUDI CODAU

"Documento redatto con il contributo dei componenti dell'Ufficio Studi e VALIDATO dal Comitato Scientifico del Codau".

La incandidabilità nelle procedure di reclutamento di professori e ricercatori, ai sensi dell'art. 18 della L. n. 240/2010.

Il presente contributo trae spunto dalla recente [Ordinanza n. 76/2018](#) del Consiglio di Giustizia Amministrativa delle Regione siciliana relativa all'ambito di applicazione della disposizione contenuta nell'art. 18 della L. n. 240/2010 secondo cui *"In ogni caso, ai procedimenti per la chiamata, di cui al presente articolo, non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell'ateneo;"*^[1].

Come noto, la disposizione è stata oggetto di numerose dispute interpretative e applicative, giunte all'esame della Giustizia amministrativa e della dottrina^[2]. L'Avvocatura dello Stato aveva espresso un parere di ampio rilievo^[3]. Anche l'Ufficio Studi del Codau vi aveva dedicato due commenti già nel [2013](#) e nel [2016](#). Di recente, anche l'ANAC ha trattato della integrità dei processi decisionali nelle Università, in particolare per il reclutamento dei docenti, nell'[aggiornamento del PNA 2017](#)^[4].

I Giudici siciliani affrontano il caso del "coniugio", quale rapporto non espressamente indicato nel divieto normativo, riconoscendo l'esistenza di una giurisprudenza in materia (v., in particolare, Cons. St., VI, n. 1270/2013; Tar Lazio, Roma, n. 11393/2015, Tar Campania, Napoli, n. 2748/2013, Tar Abruzzo, l'Aquila n. 703/2012) basata sul rilievo per cui la familiarità, tra giudicante e giudicato, che la legge valuta in contrasto con il principio di uguaglianza e con la *par condicio* tra i candidati, sarebbe "della massima intensità nel caso del coniuge" (Cons. St., 1270/2013 *cit.*); e irragionevole sarebbe quindi che sia causa di incompatibilità il rapporto di affinità, che è con i parenti del coniuge, e non anche il rapporto di coniugio^[5]. Su tale considerazione, il Collegio ha ritenuto che la sola via per rimediare ad una simile lacuna, che appare del tutto priva di ragionevolezza ed incompatibile con la logica del sistema, sia quella di dubitare della legittimità costituzionale della norma nella parte in cui non vieta di partecipare ai procedimenti per la chiamata (anche, se non prima di tutto) a coloro che sono in rapporto di coniugio con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell'ateneo. Di conseguenza è stata disposta la sospensione del procedimento e pronunciata l'ordinanza di rimessione degli atti alla Consulta dichiarando rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, co. 1, lett. b), ultimo periodo, della legge 240 del 2010 ("Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario") nella parte in cui non fa menzione del rapporto di coniugio in aggiunta alla parentela e alla affinità, fino al quarto grado compreso, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Dunque, si attende la pronuncia della Corte Costituzionale al fine di orientare l'interpretazione e l'applicazione della Legge n. 240/2010 che, in merito alla disposizione preclusiva contenuta nell'art. 18, è autosufficiente cosicché i regolamenti di ateneo possono, al più, ribadirla e/o stabilire modalità

- [1] In primo grado, il TAR Sicilia sez. Catania si era pronunciato effettuando un'attenta analisi giuridica sulla disposizione ([link](#)).
- [2] Cfr. Mattarolo, *Le selezioni locali nei regolamenti degli atenei*, in *Lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni* (II), fasc.3-4, 2016, pag. 379; Prudente, *Il reclutamento dei professori e ricercatori universitari*, in *Lexitalia.it*, 2017.
- [3] V. Interpretazione della normativa sulle preclusioni per la ammissione alla procedura di chiamata dei docenti universitari, Parere del 18/11/2015-520461-520462, al 20034/2015, avv. Federico Basilica, in [Rassegna Avvocatura generale dello Stato 2017](#).
- [4] V paragrafo 5.2.3. Conflitti di interesse dei partecipanti alle procedure di reclutamento: *Si ricorda che la norma è stata interpretata dalla giurisprudenza nel senso di includere tra le situazioni genetiche dell'incompatibilità anche il rapporto di coniugio. Sul tema, si è ritenuto di aderire all'indirizzo interpretativo che estende la clausola dell'incompatibilità anche al rapporto di convivenza more uxorio assimilandolo, ai fini in questione, al rapporto di coniugio.*
- [5] Il Collegio però ritiene trattarsi “tuttavia, di un indirizzo che non può definirsi consolidato e che non assurge a diritto vivente, a fronte del quale questo Collegio reputa preminente, sul piano testuale, la considerazione per cui in linea di principio membri della famiglia possono essere il coniuge, i parenti e gli affini e, con tale considerazione, la consapevolezza della nota differenza, nel Codice civile, tra coniugio e parentela e tra coniugio e affinità.”.